



Misure per il Terzo settore

Approfondimento misure normative emergenza Coronavirus COVID-19

aggiornato al 10 luglio 2020

INDICE

Prefazione

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

1. Misure di interesse per gli ETS

- 1.1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga*
- 1.2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS*
- 1.3. Misure relative al 5 per mille*
- 1.4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile*
- 1.5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 1.6. Ulteriori misure fiscali in favore di ETS*
- 1.7. Deroga agli ETS per l'assunzione di volontari*
- 1.8. Proroga del termine per le domande di contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali*

- 1.9. *Incremento Fondo Terzo Settore*
- 1.10. *Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari*
- 1.11. *Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno*
- 2. Misure per l'aiuto e il supporto delle famiglie**
 - 2.1. *Congedi e bonus baby-sitting*
 - 2.2. *Permessi aggiuntivi 104*
 - 2.3. *Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali*
 - 2.4. *Fondo di solidarietà mutui "prima casa"*
 - 2.5. *Reddito di emergenza*
- 3. Misure a tutela dei lavoratori**
 - 3.1. *Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore Privato*
 - 3.2. *Disposizioni in materia di lavoro agile*
 - 3.3. *Indennità di sostegno al reddito*

Appendice: disposizioni normative e governative

Prefazione

Le restrizioni imposte a causa dei rischi di contagio da Coronavirus, oltre a stravolgere le nostre vite, stanno impattando notevolmente sulla tenuta economica e sociale del Paese.

Per questa ragione il Governo è intervenuto, fin dal mese di marzo, con diversi provvedimenti normativi eccezionali ed urgenti (mediante adozione di Decreti Legge e di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con cui sono state introdotte misure straordinarie e temporanee di sostegno al reddito, di aiuto alle famiglie, di tutela del lavoro e di supporto economico alle imprese ed alle attività produttive e commerciali.

Tali testi normativi, interessando molteplici aspetti ed istituti, sono inevitabilmente complessi e corposi, ponendo anche problematiche interpretative ed applicative.

E tuttavia è importante che i cittadini siano sin da subito messi nella condizione di conoscere le misure a cui possono avere accesso e le modalità, le tempistiche e gli strumenti per richiedere e conseguire relativi benefici ed agevolazioni.

In tale contesto, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, oltre a continuare a garantire l'erogazione dei propri servizi istituzionali, ha avvertito anche la necessità di fornire alle associazioni ed ai volontari informazioni ed indicazioni sulle predette misure normative, ritenendo che in questo

particolare momento tale iniziativa risulti più rispondente ai bisogni contingenti delle persone a cui questi si rivolgono e che, appartenendo a fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione, sono maggiormente esposte alle difficoltà attuali.

Con questo intento è stato realizzato, con il contributo dell'Area Consulenza, un lavoro di approfondimento, illustrazione e divulgazione delle principali misure normative adottate in questo periodo di emergenza ed indirizzate ai bisogni di cittadini, famiglie e lavoratori.

In particolare la presente dispensa, [pubblicata sul sito web del CSVSN](#) ed inserita nella newsletter settimanale, prende le mosse dalle misure maggiormente rispondenti ai suddetti bisogni contenute nel decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. "Cura Italia"), ed è continuamente aggiornata in ragione delle disposizioni normative e regolamentari che di volta in volta sopravvengono; inoltre, contiene i riferimenti – anche attraverso collegamenti ipertestuali - a circolari, pareri, comunicazioni, istruzioni operative e moduli adottati dagli Enti coinvolti.

La seconda parte dell'approfondimento è, poi, focalizzata sulle misure straordinarie e sulle indicazioni operative fornite agli Enti del terzo settore.

Infine, il lavoro contiene in coda un'appendice contenente l'elenco delle disposizioni normative e governative adottate

nel periodo di emergenza, con collegamento ipertestuale ai testi integrali di tali disposizioni.

L'auspicio è che, in un momento particolarmente difficile e complicato, il presente contributo possa rappresentare uno strumento utile e pratico per associazioni, volontari e cittadini interessati.

Roberto D'Addabbo

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)

aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

1. Misure di interesse per gli ETS

1.1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) - da ultimo convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 ed entrato in vigore dal 30 aprile 2020) - tra le diverse misure straordinarie messe in campo per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, all'art. 22 ha dettato nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cassa integrazione ordinaria o straordinaria) perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Essa è normalmente concessa ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

E può essere richiesta dai soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020, all'art. 22, ha previsto anche per gli Enti del terzo settore la possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, come meglio stabilito dalle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementabile di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, con possibilità di estensione di ulteriori quattro settimane nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

A tal fine i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno preventivamente stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, invece, l'accordo non è necessario, ma si dovrà comunque procedere alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Il trattamento è concesso con decreto delle regioni, fatta eccezione per le settimane successive alle prime nove, per cui la concessione è disposta direttamente dall'INPS.

In merito si segnala che la Regione Puglia, in data 20 marzo 2020, ha stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria l'Accordo Quadro per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, in cui ha disciplinato la procedura per accedervi.

Qui di seguito il link dove trovare la comunicazione della Regione Puglia ed il testo dell'Accordo: <https://www.regione.puglia.it/accordo-quadro-regione-puglia-per-la-fruizione-della-cassa-integrazione-in-deroga>.

Inoltre, a partire dal 26 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma regionale per la Cassa Integrazione in Deroga sul portale Sintesi (<http://sintesi.cittametropolitana.ba.it/portale>).

Sul medesimo portale è stato pubblicato il “Manuale CIG in deroga” recante le indicazioni operative per procedere alla domanda.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), all'art. 41, comma 2 ha esteso l'applicazione della Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020

(c.d. “Cura Italia”) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Inoltre, al comma 3 ha previsto che le domande presentate per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.

1.2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all’art. 35 contiene anche disposizioni in materia di terzo settore, prevedendo in particolare per gli enti no profit la proroga del termine per l’adeguamento dei propri statuti alla riforma del Terzo Settore alla data del 31 ottobre 2020.

Analoga proroga al 31 Ottobre 2020 è stata prevista anche per le imprese sociali per adeguarsi al D.Lgs. n. 112/2017.

Inoltre è consentito alle Onlus, alle OdV ed alle APS, iscritte nei rispettivi registri, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

In sede di conversione del D.L. 18/2020 nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 è stato inoltre introdotto all’art. 35 il comma 3-ter che estende la proroga per l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 anche ad associazioni, riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati ed a tutti gli enti non commerciali

Si rammenta, in ogni caso, che l’art. 73, comma 4 del D.L. “Cura Italia”, confermato dalla legge di conversione, consente

alle associazioni e fondazioni di riunire gli organi sociali nel periodo emergenziale e fino al 31 luglio 2020 **in videoconferenza**, anche laddove tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni.

Ciò detto, la proroga dei suddetti termini, ed in particolare quella all'approvazione del bilancio, non può non riflettersi anche sui termini per gli adempimenti connessi alla procedura di verifica annuale per la conservazione dell'iscrizione nei registri regionali delle OdV e delle APS.

E difatti, considerato che i termini per tali adempimenti sono fissati al 30 aprile (per le OdV) ed al 30 giugno (per le APS) e che il bilancio costituisce documento essenziale da produrre ai fini della verifica, è evidente che i predetti termini non potrebbero essere rispettati laddove il bilancio – così come consentito dalla su richiamata norma – venisse approvato successivamente a tali date ed entro il 31 ottobre.

Sul punto è tempestivamente intervenuta la Regione Puglia con circolare n. AOO_146/PROT0001784 del 20/03/2020, in cui ha stabilito che, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 35 del decreto n. 18-2020, si intendono prorogati al 30 novembre 2020:

- Il termine del 30 aprile 2020 per le OdV per la trasmissione della documentazione attestante il permanere

dei requisiti di cui alla L.R. 16 marzo 1994, n. 11, art. 3 comma 1;

- il termine del 30 giugno 2020 per le APS per la trasmissione della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 39, art. 5 comma 1.

1.3. Misure relative al 5 per mille

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

La legge n. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura italia”) ha inoltre introdotto all’art. 35, i commi 3 e 3-bis recanti modifiche agli obblighi relativi al 5 per mille.

E difatti, Odv, Aps e Onlus sono state autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille 2017 entro la data del 31 ottobre 2020.

Ed ancora, per il solo 2020, il termine per rendicontare l’utilizzo delle somme percepite è stato esteso da un anno a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

Infine, è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per la rendicontazione di progetti assegnati ad Odv, Aps ed Onlus sulla base di leggi nazionali e regionali.

Si segnala inoltre che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), all’art. 156 ha introdotto misure volte ad accelerare le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, stabilendo che gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

1.4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Sempre in sede di conversione del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ad opera della Legge n. 27/2020 è stato introdotto l’art. 35-bis recante misure a sostegno dei volontari della protezione civile impiegati nell’emergenza.

Ed in particolare è stato elevato a 180 giorni continuativi il periodo in cui sono assicurate ai volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza per eventi emergenziali di protezione civile le garanzie di cui all’art. 39 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) concernenti: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa.

Resta comunque necessaria la preventiva autorizzazione tramite apposita comunicazione del Dipartimento della protezione civile.

1.5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

a cura di Michele Introna

[indice ▲](#)

Il Decreto-legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020) all'art. 66, prevede incentivi fiscali a favore delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le agevolazioni prevedono:

1. la detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, spettante, rispettivamente, alle persone fisiche e agli enti non commerciali;
2. la deducibilità del costo nell'ambito del reddito d'impresa.

In particolare, l'art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche (a titolo d'esempio le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, spetta una

detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, effettuate nell'anno 2020, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, è confermato il principio di piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate e, le stesse, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 da imprese, sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

È opportuno ricordare che, al fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in denaro in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 che dice che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura segue le seguenti regole:

- è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, ai sensi dell'art. 9 del TUIR (per persone fisiche e enti non commerciali);
- è determinato, nel caso di bene strumentale, e quindi qualora il donante sia un soggetto titolare del reddito d'impresa, con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
- è determinato - nel caso di cessione gratuita di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, o di beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, facendo riferimento al minore tra il valore normale e quello ottenuto applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero nel caso in cui, per la natura stessa dei beni non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante una data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

In data 03/04/2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Circolare n. 8/E](#) con le risposte ad una serie di quesiti inerenti le misure fiscali previste dal D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/20).

In merito alla **deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa** si propone a seguire un estratto della circolare con domande e risposte:

- domanda: “...Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica che l'articolo 66 del Decreto, incentiva, per l'anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini IRES/IRAP, possano essere dedotte dal reddito d'impresa **anche qualora l'impresa erogante si trovi in perdita fiscale**”;
- risposta: “...In tale contesto, occorre evidenziare che la deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione. In altri termini, non essendo parametrata al reddito realizzato, **la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame**”.
- domanda: “...Si chiede di chiarire se alle donazioni in natura di cui all'articolo 66, comma 2, del Decreto possa essere applicato il trattamento di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (*n.d.r. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla*

commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto), indipendentemente dalla natura dei beni donati”;

- risposta: “...L’articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dell’IVA. In questo modo la cessione gratuita non è gravata da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione...A prescindere dal mancato rinvio dell’articolo 66 del Decreto all’articolo 6 della legge n. 133 del 1999, **si ritiene, comunque, che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza COVID-19 siano applicabili le previsioni dell’articolo 6 citato esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste (vedere sopra n.d.r.)**”.

In merito alla **detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito delle persone fisiche, enti non**

commerciali e imprese si propone a seguire un estratto della circolare con domande e risposte:

- domanda: “...**Le donazioni** effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e **finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare**, rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18?”;
- risposta: “...poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, **si ritiene che**, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, **rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare**, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (*n.d.r. fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province*), ovvero direttamente in favore delle strutture di

ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19”.

- domanda: “...È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di cui all'art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio?”;
- risposta: “...Pertanto, coerentemente con la finalità perseguita dall'art. 66 del Decreto, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili** ai sensi della predetta disposizione:
 - le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell'art. 66 del Decreto fa rinvio;
 - **le donazioni eseguite** dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli

enti espressamente indicati dalla norma, ma **direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private** che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19”.

Il decreto legge n. 18/2020 è stato convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020) ed è entrato in vigore dal 30 aprile 2020.

In sede di conversione del D.L. 18/2020 ad opera della L. 27/2020, sono stati inseriti tra gli enti che possono raccogliere le erogazioni in questione gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Evidenziamo infine che, a norma dell'articolo 99 L. 27/2020, il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto “*conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus Covid-19*”. La risoluzione 21/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al giustificativo di spesa per tali versamenti ribadendo che, ai fini dell'agevolazione, è sufficiente che dalla ricevuta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza.

Anche i versamenti effettuati tramite intermediari, piattaforme di crowdfunding o per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 L. 133/1999 richiedono, ai fini dell'agevolazione, che dalla ricevuta di versamento emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all'emergenza Covid-19.

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1.6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS

a cura di Michele Introna

[indice ▲](#)

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 94) il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) così rubricato *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*.

All’art. 18, comma 5, del citato Decreto Legge, il legislatore ha previsto un’agevolazione fiscale, ossia la sospensione dei versamenti di ritenute fiscali, trattenute, contributi e premi, per gli enti non commerciali (compresi Enti del Terzo Settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale (art. 5 d.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore) non in regime di impresa, per i mesi di aprile e maggio 2020. Il pagamento delle suddette ritenute e trattenute verrà fatto alla scadenza del 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, oppure in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Di conseguenza, un ente associativo che non esercita attività avente natura commerciale e che svolge come attività istituzionale una o più attività di interesse generale ex art. 5

d.lgs 117/2017 potrà fruire della sospensione dei termini ordinari con riferimento ai mesi di aprile e maggio (16/04/2020 per le ritenute di competenza marzo, e 18/05/2020, poiché il 16 cade di sabato, per le ritenute di competenza aprile). La sospensione riguarderà esclusivamente le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e assimilati (le collaborazioni coordinate e continuative - co.co.co), i contributi previdenziali e assistenziali, ed i premi per l'assicurazione obbligatoria.

In merito l'Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 9/E pubblicata in data 13/04/2020](#), ha chiarito una serie di dubbi relativi alla disposizione, tra cui di rilevante importante è il seguente quesito posto, e la successiva risposta dell'Amministrazione Finanziaria.

QUESITO

Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale

Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all'articolo 18?

RISPOSTA

Le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo (ndr vedere indicazioni successive sul contenuto dei commi 1 e 3 dell'art. 18). La sospensione è inoltre subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un'attività commerciale.

Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, ha da ultimo introdotto ulteriori misure fiscali anche in favore degli Enti del Terzo settore.

- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28)

IL DL Rilancio ha previsto all'art. 28 un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'immobile oggetto del contratto di locazione deve essere un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in F24 o ceduto al locatore come sconto sul canone di locazione.

- Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)

Per gli investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro in vista della riapertura in sicurezza nella Fase 2, all'art. 120 è stato previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 dalle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore sino ad un importo massimo pari a 80.000,00 euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in F24 nell'anno 2021.

- Credito d'imposta sanificazione e DPI (art. 125)

All'art. 125 è stata previsto che per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, associazioni,

fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore hanno diritto a un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta, fino a un massimo di 60.000,00 euro agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato o nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2020 o in compensazione in F24.

- Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 126 e 127 DL Rilancio)

Il D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") è anche intervenuto prorogando a settembre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti, sospesi precedentemente dal D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità").

In particolare, gli artt. 126 e 127, hanno previsto che i versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Tali versamenti riguardano:

- l'IVA, le ritenute alla fonte, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dagli Enti non commerciali con p.iva, relativamente alla sfera commerciale, che hanno subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, in presenza di ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (o il 50% in presenza di ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni);
- le ritenute alla fonte, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, dovuti dagli ENC senza p.iva (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

1.7. Deroga agli ETS per l'assunzione di volontari *a cura di Roberto D'Addabbo*

[indice ▲](#)

Il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante <<*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*>>, entrato in vigore dal 10 marzo 2020, ha dettato all'art. 6 disposizioni urgenti in materia di volontariato, stabilendo che <<*Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*>>.

Tale disposizione è stata da ultimo inserita all'art. 2-septies della legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia")

Si rammenta che l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede l'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività.

Pertanto, per fronteggiare l'emergenza, il Governo ha introdotto, in via eccezionale e provvisoria, una deroga a tale limite.

Ciò non significa, tuttavia, che il volontario potrà essere retribuito in quanto tale e per lo svolgimento dell'attività di volontariato, ma solo che l'Ente del Terzo settore, per far fronte a carenze di personale dipendente dovute alla situazione di emergenza, potrà instaurare un rapporto di lavoro contrattualizzato anche con i propri volontari, che presentano idoneità e capacità all'attività a cui sono preposti, i quali dunque verranno retribuiti per l'attività lavorativa svolta.

Tale possibilità è consentita per il periodo di durata emergenziale fissato in 6 mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020.

1.8. Proroga del termine per le domande di contributo per l'acquisto di autombulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

L'art. 76 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che le risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice stesso siano destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative, la richiesta e l'erogazione dei predetti contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

Con D.M. 16 novembre 2017 i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le

acquisizioni tramite contratto di leasing; con le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2020, tale termine, relativamente agli acquisti ed alle acquisizioni effettuate nell'anno 2019, era stato spostato alla data 31 marzo 2020.

Mentre per le reti associative il termine fissato dal su richiamato D.M. è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

In ragione dello stato di emergenza ed in ragione della previsione contenuta all'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia) che ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, in ordine ai quali non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con [nota prot. n. 3021 del 30 marzo 2020](#) ha disposto la proroga dei su richiamati termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, fissando le seguenti nuove scadenze:

- 23 maggio 2020 per le organizzazioni di volontariato e per le fondazioni;
- 23 luglio 2020 per le reti associative.

1.9. Incremento Fondo Terzo Settore

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19, all’art. 67 ha previsto per il 2020 l’incremento di 100 milioni della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del D.Lgs. 117/2017 destinato a finanziare progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

1.10. Contributi in favore degli Enti del Terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) all’art. 77 ha esteso agli Enti del Terzo settore i contributi previsti dall’art. 43 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari.

Ed in particolare allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, è stato previsto che l'importo di 50 milioni di euro che l'INAIL trasferirà ad Invitalia entro il 30 aprile 2020 sarà erogato, oltre che alle imprese, anche agli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

1.11. Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha anche previsto all’art. 246 la concessione di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del D.Lgs. 117/2017.

2. Misure per l'aiuto e il supporto delle famiglie

2.1. Congedi e bonus baby-sitting

a cura di Rossella Montanaro

[indice ▲](#)

Il Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto misure per l'aiuto e il supporto delle famiglie riguardanti, in particolare, la riduzione dell'orario di lavoro e il sostegno ai lavoratori.

Nello specifico, gli artt. 23 e 25 prevedono la possibilità di usufruire di un periodo di massimo 15 giorni di congedo per tutti i genitori che siano: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS e lavoratori dipendenti pubblici.

Il periodo di congedo così come modificato dal Decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), è stato ampliato e decorre dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, corrispondente alla data in cui è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti che forniscono servizi educativi, ivi compresi anche i centri diurni di carattere assistenziale.

Per la fruizione del congedo è necessaria la presentazione della richiesta da parte del beneficiario.

Le giornate di congedo possono essere fruite in modo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori.

Possono accedere al congedo tutti coloro che hanno figli di età non superiore ai 12 anni o figli disabili; in quest'ultimo caso non è applicato il requisito del limite di età, purché iscritti presso un ente d'istruzione ovvero un centro diurno di carattere assistenziale. Per i casi anzidetti è prevista l'erogazione di una indennità.

Mentre, coloro che hanno figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono ugualmente usufruire dello stesso periodo di congedo con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; senza però, percepire alcuna forma di indennità e senza usufruire, in alternativa, del bonus baby-sitting.

Per i dipendenti pubblici e privati, durante il periodo di congedo, è prevista l'erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione regolarmente percepita. Invece per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS è prevista l'erogazione di una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base del calcolo dell'indennità di maternità; indipendentemente dalla sussistenza del requisito di un minimo contributivo. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS tale indennità è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente

dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; pur non essendoci regolarità contributiva.

In ogni caso la fruizione del congedo è possibile a condizione che non sia stato richiesto, in alternativa, il bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting. Tale bonus consiste nell'erogazione di un massimo di 1200 euro, somma modificata dall'art. 72 comma 1, lett. C) del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), da utilizzare per far fronte al periodo di emergenza nel caso in cui i genitori continuino normalmente la loro attività lavorativa. Il bonus baby-sitting può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

In alternativa, lo stesso bonus può essere utilizzato dal richiedente per sopperire ai costi dei centri estivi, dei servizi integrativi per l'infanzia, ovvero dei servizi innovativi per la prima infanzia.

In tal caso deve sussistere la comprovata iscrizione ad uno dei servizi su menzionati.

Il bonus di cui sopra, è pari al valore massimo di euro 2000, cifra che è stata incrementata dall'articolo precedentemente menzionato; può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, che rientrano nelle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratori biomedici, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza.

L'art. 72 comma 1, lett. C) del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) specifica chiaramente che il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia *“è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido”*.

Il periodo di congedo e il bonus baby-sitting possono essere richiesti se nel nucleo familiare non ci sia *“altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”*.

Per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è prevista, invece, la possibilità di elevare a 72 ore i periodi di permesso fruibili durante il periodo emergenziale.

Con [Messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020](#), l'INPS ha fornito istruzioni operative relative al bonus asilo nido 2020 e la cumulabilità con il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020.

L'Istituto ha chiarito che non è ravvisabile alcuna incompatibilità del contributo per la frequenza dell'asilo nido con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l'attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale. Quest'ultimo infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia, ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi individuati dal Decreto "Cura Italia".

Con [Messaggio 1621 del 15 aprile 2020](#), l'INPS ha inoltre fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del D.L. 18/2020.

In particolare, è stata precisata la possibilità per i lavoratori dipendenti che non abbiano usufruito del congedo parentale o del suo prolungamento, di poter richiedere tale congedo per i periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo 2020 per la durata di 30 giorni, frazionabili o meno, per la cura di tutti i figli e non di ciascun figlio, così come previsto dalla Circolare n. 81 del 08 luglio 2020.

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm>

Si specifica, che è possibile fruire di 30 giorni di congedo Covid-19 nel caso in cui non sia stata presentata domanda di bonus baby-sitting da parte di entrambi i genitori. Mentre, nel caso in cui uno dei genitori avesse presentato una o più domande di bonus baby-sitting, avente importo inferiore o pari a 600 euro, il numero di giorni di cui sarà possibile fruire scende a 15.

Invece, se l'importo della suddetta domanda per il bonus baby-sitting superi 600 euro, entrambi i genitori non potranno fruire del congedo Covid-19.

Si ricorda che per le ipotesi sopra esposte il limite è innalzato alla somma di euro 1000 se i genitori rientrano nelle particolari

categorie di lavoratori enunciati nell'art. 25, comma 3, d.l. 18/2020.

È stato altresì precisato che per poter presentare tale domanda e usufruire del congedo parentale COVID-19 è essenziale essersi astenuti dallo svolgimento dell'attività lavorativa dietro richiesta di permessi e ferie; oltre che possedere i requisiti precedentemente esposti.

La summenzionata Circolare 81/20 specifica che coloro che avessero presentato domanda di congedo parentale Covid-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura, potranno presentare una nuova domanda che annullerà automaticamente la precedente, sostituendola.

In tal caso, i lavoratori che richiederanno il congedo Covid-19 o il suo prolungamento, dovranno comunicare, tempestivamente, la presentazione delle domande al proprio datore di lavoro in modo tale da ottenere una corretta corresponsione dell'indennità di congedo Covid-19 pari a un'indennità del 50%. In questo modo, il datore di lavoro potrà rettificare i flussi Uniemens verso l'INPS.

La modalità di presentazione delle domande per congedo Covid-19 è spiegata all'interno della circolare sopra menzionata

Il Messaggio 1621 del 15 aprile ha chiarito le modalità da adottare per richiedere il frazionamento del predetto congedo, oltre che il comportamento da adoperare per tutti quei genitori

separati o divorziati che appartengano allo stesso nucleo familiare ovvero ne costituiscano uno differente.

È ritenuta caratteristica essenziale l'indirizzo di residenza dei genitori e la tipologia di affidamento, congiunto o esclusivo, del minore; infatti, in caso di affidamento esclusivo, il genitore che potrà beneficiare del congedo predetto sarà unicamente colui a cui è stato affidato il minore.

Infine, con medesimo Messaggio l'Istituto ha precisato, tanto le situazioni di incompatibilità con la fruizione del congedo, che la compatibilità dello stesso con altri istituti.

Inoltre, con ulteriore [Messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020](#) l'INPS ha ricordato che la chiusura di tutti gli istituti educativi è stata prorogata fino alla data del 3 maggio 2020; per cui è da intendersi prolungata la possibilità di usufruire dei benefici del congedo COVID-19 fino alla stessa data.

2.2. Permessi aggiuntivi 104

a cura di Rossella Montanaro

[indice ▲](#)

L'art. 24 del D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 di ulteriori dodici giornate complessive di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto, complessivamente i giorni di permesso fruibili a tale titolo nei mesi di marzo e aprile sono pari a complessivi 18 giorni (ovvero i 3 ordinariamente previsti per mese, oltre l'incremento dei 12 giorni previsti per sopperire all'emergenza) anche frazionabili in ore.

L'art. 73 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha ampliato anche per i mesi di maggio e giugno 2020 il numero di giorni di permesso retribuito fruibili per legge 104. Anche in questo caso, il numero totale di giorni di permesso utilizzabili è pari a 18 per i mesi di maggio e giugno 2020. La somma totale di 18 giorni è data rispettivamente da 3 giorni per il mese di maggio, 3 giorni per il mese di giugno e 12 giorni dovuti per fronteggiare il periodo emergenziale causato dal diffondersi del virus Covid-19.

Con la Circolare n. 81 dell'8 luglio 2020, l'INPS ha chiarito che i lavoratori nei confronti dei quali sia stato

precedentemente emesso provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992, per i mesi di maggio e giugno, non dovranno presentare una nuova domanda per fruire delle suddette giornate non utilizzate. In questo caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Nel caso in cui non fossero presenti autorizzazioni in corso di validità, allora il lavoratore dovrà presentare domanda e fruire delle giornate di permesso dopo la presentazione della stessa, sempreché la fruizione delle giornate aggiuntive rientri nei mesi di maggio e giugno.

I giorni di permesso retribuito per legge 104 sono cumulabili con il bonus baby-sitting e il prolungamento del congedo parentale per i figli con grave disabilità con il bonus baby-sitting.

L'INPS ha poi precisato con circolare 45/2020 che i dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile

La circolare precisa chiarisce altresì che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).

L'art. 2 bis della L. 27/2020 ha integrato l'art. 24 del D.L. 18/2020 specificando che per il personale delle Forze di Polizia, Forze armate, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo di polizia locale dei Comuni, Province e Città metropolitane, il beneficio di poter usufruire di un incremento delle giornate previste dai permessi di L. 104/1992 è possibile compatibilmente alle esigenze organizzative dell'ente appartenente e alle esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Si segnala che con riferimento alle misure di sostegno introdotte dal D.L. 18/2020 per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'[elenco delle FAQ](#) contenente le risposte alle domande più frequenti.

Con [Messaggio 1621 del 15 aprile 2020](#), l'INPS ha richiamato l'attenzione su coloro che versino in condizione di CIG/FIS, precisando che, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso per coloro che assistono figli con disabilità e che regolarmente usufruiscono delle giornate di permesso concesse dalla L. 104/1992.

Mentre, per coloro che risultino in CIG/FIS con riduzione dell'orario di lavoro, le giornate di permesso per assistere figli con disabilità previste con il Decreto "Cura Italia", devono

essere “fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa”.

2.3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali

a cura di Luciana Albanese

[indice ▲](#)

L'art. 47 del D.L. 18/2020 detta disposizioni volte a disciplinare il funzionamento dei Centri semiresidenziali.

In particolare, il comma 1, dopo aver stabilito in via generale che l'attività nei Centri semiresidenziali a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario, e socio sanitario per persone con disabilità, è sospesa fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori e probabili proroghe, come stabilito dal precedente DPCM del 9 marzo 2020, prevede che la ASL possa, in accordo con gli enti gestori che gestiscono i predetti centri, attivare interventi non differibili previsti in favore delle persone con disabilità ovvero in favore di soggetti che necessitano di un sostegno sanitario, purché l'erogazione delle prestazioni consenta comunque il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia, evitando di ricreare "assembramenti" o aggregazioni all'interno delle strutture.

Inoltre, è introdotta una tutela per gli utenti che frequentano le predette strutture, stabilendosi che le assenze effettuate dagli utenti stessi durante tutto lo stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020, non potranno in alcun caso costituire causa di dimissione o esclusione dai servizi medesimi, conservando

in tal modo il posto-utente.

Premesso che Il decreto Cura Italia ha previsto soluzioni di congedo, indennità ovvero permessi retribuiti a tutte le categorie dei lavoratori, al comma 2, il Legislatore si è preoccupato di prevedere che a far data dal 17.03.2020 sino al 30.04.2020, in ipotesi di assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, tale assenza non potrà costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione dell'assistenza.

A tal fine, è bene precisare che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. "Decreto Rilancio") ha esteso i soggetti interessati a tale previsione normativa prevedendo anche le attività riferite ai *Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale*, allargando, in tal modo, l'operatività funzionale della norma anche al momento della prevenzione e alla cura, nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute del cittadino.

Il successivo art. 48 prevede al comma 1 la possibilità per i centri diurni sociali e socio-sanitari del territorio (rivolti a minori, disabili, anziani) la cui attività è stata sospesa ex lege sulla scorta dei precedenti DPCM e di specifiche ordinanze delle Regioni/Comuni, di riconvertire la propria attività in attività a distanza o di tipo domiciliare, concertando

preventivamente tali rimodulazioni con i Comuni e gli ambiti territoriali.

Questo consentirebbe ai centri diurni di continuare la propria attività anche in modo parziale, continuando ad avere parziale/totale redditività e limitando i danni a carico dei lavoratori.

Infatti, al comma 2, è stabilito che le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare i fondi già iscritti in bilancio e già precedentemente contrattualizzati, per pagare le prestazioni anche laddove eseguite in modalità differente (ciò che prima si faceva all'interno dei centri diurni, si potrà trasformare in attività di supporto domiciliare, cioè a “distanza”).

Il comma, sostanzialmente, stabilisce che le prestazioni, seppur erogate in modalità diversa e parziale rispetto allo stato precedente, dovranno comunque essere retribuite per intero, nel rispetto delle precedenti condizioni economiche, previa verifica di effettiva esecuzione delle prestazioni medesime.

Ovviamente, in base al comma 3, i Gestori che dovessero aderire alle co-proiezioni per rimodulare la propria attività, in relazione al personale che sarà impiegato in dette attività, non potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in materia o potranno farvi ricorso solo in modo parziale (riduzione orario di lavoro, sospensione attività lavorative per un determinato periodo di tempo ecc.).

Sulla scorta di tanto, la Giunta Regione Puglia con [delibera n. 527 dell'8 aprile 2020](#) ha concesso la possibilità di rimodulare le prestazioni dei centri diurni per disabili e anziani. In particolare, ha proceduto a disciplinare le modalità attraverso cui i centri diurni per disabili e anziani di varia tipologia, avrebbero dovuto rimodulare le attività.

Ai gestori dei centri diurni è stata concessa la possibilità di presentare, presso le ASL territorialmente competenti per territorio, dei c.d. "PROGETTO DI STRUTTURA" in cui venivano descritte le tipologie di attività rimodulate da realizzare in favore degli utenti, quale soluzione alternativa rispetto alle consuete modalità operative.

I progetti di struttura hanno previsto due macro-tipologie di attività rimodulate: le attività "a distanza" tramite tecnologie della comunicazione (video chat, lezioni on line, supporto psicologico on line, corsi di vario tipo ecc...) e attività a "domicilio", tipo assistenza domiciliare.

È bene precisare che la DRG 527/2020 ha efficacia solo rispetto alla cosiddetta "componente sanitaria di spesa" dei servizi. Ciò significa, quindi, che in termini di pagamento di tariffe a fronte di attività rimodulate fatte a distanza o a domicilio, si deve continuare a pagare "di fatto" la tariffa piena previgente (attraverso un meccanismo che riconosce in parte le prestazioni erogate e in parte riconosce una quota "compensativa" in aggiunta).

È importante precisare che la gran parte dei centri diurni sono SOCIO-SANITARI, hanno una valenza sia sociale (quota sociale), che sanitaria (quota sanitaria). Di conseguenza le regole della delibera regionale citata incidono solo sulla quota sanitaria, specie quando si parla di tariffe.

Con il DPCM del 26 aprile 2020, si è avviata la c.d. FASE 2 dell'emergenza Coronavirus e, a seguito di tanto, con nota [circolare AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036](#) a firma del Presidente della Giunta e del Direttore del “Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”, è stata disposta la RIAPERTURA dal 4 maggio di tutta una serie di servizi sanitari (ambulatori medici ecc...) e di servizi socio-sanitari, tra i quali è bene individuare i centri diurni socio educativi per minori ex art. 52 RR 4/2007, i centri diurni disabili (ex centro diurno art 60 RR 4/2007), centro diurno Alzheimer (ex Centro diurno art 60-ter RR 4/2007), centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007, servizio di Assistenza Domiciliare SAD ex art. 87 RR 4/2007, servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI ex art. 88 RR 4/2007, centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007, centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007, centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007.

Il 30 aprile è stata approvata la [Delibera G.R. n. 622](#) avente ad oggetto “Emergenza COVID – 19, interventi urgenti e indifferibili volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati.

In particolare la DGR 622/2020 si è posta l’obiettivo di intervenire in aiuto delle famiglie, degli utenti e dei Soggetti Gestori di Servizi educativi per l’infanzia (asili nido), di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili e anziani (centri diurni e centri sociali polivalenti di varia tipologia), stanziando risorse apposite ed approntando della apposite [LINEE GUIDA OPERATIVE](#), per l’immediata attuazione in Puglia della “co-progettazione” tra Ambiti Territoriali sociali, soggetti Gestori dei servizi, ASL e OO.SS. finalizzata alla RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ ai sensi del art. 48 del c.d. “Decreto Cura” del 17 marzo 2020 n. 18.

La DGR 622/2020, quindi, riguarda esclusivamente la c.d. componente “sociale” di spesa dei servizi, quella che solitamente si traduce nella compartecipazione privata a carico delle famiglie.

Pertanto, nel dare attuazione alle disposizioni dell’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la DGR 622/2020 ha consentito di disporre di due differenti soluzioni alternative a cui aderire, ossia da un lato, i soggetti gestori del servizio possono aderire

al percorso di “co-progettazione” presentando una propria RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ (Progetto di Struttura) riferita a tutto il periodo in cui i servizi sono stati sospesi, ovvero consistente in servizi e prestazioni “a distanza”; dall’altro per quelle attività che risultano completamente cessate, e rispetto alle quali è stata chiesta la cassa integrazione in deroga del personale o l’accesso al fondo di integrazione salariale, è stata stabilita la possibilità di accedere ad un apposito contributo straordinario per le spese fisse di gestione, pari al 15% della tariffa da imborsare per parte della Regione Puglia.

Fondamentale la tempistica. La co-progettazione, così come le richieste di accesso al contributo straordinario per le spese fisse di gestione, dovranno necessariamente realizzarsi nei prossimi giorni.

Pertanto, la copertura delle prestazioni erogate in forma rimodulata, ossia la copertura del periodo di cessazione totale delle attività, verrà riconosciuta retroattivamente dal mese di aprile per quanto concerne i **servizi infanzia e minori**; mentre per i **servizi destinati a disabili e anziani** sarà riconosciuta a far data dal 13 marzo 2020. Per entrambi i casi il contributo regionale sarà versato in base all’effettiva attivazione delle prestazioni rimodulate e sino al 3 maggio 2020.

In merito, invece, alla c.d. “FASE 2” di cui al DPCM del 26 aprile, la Regione Puglia ha precisato con la nota Prot. AOO_1036 del 2 maggio, che **dal 4 maggio 2020 è disposta la riattivazione di tutti servizi a ciclo diurno per minori, disabili ed anziani**, mentre rimane confermata la chiusura delle strutture per la prima infanzia per le quali persiste la disposizione di chiusura di cui al DPCM 4 marzo 2020 e la conseguente sospensione dell’erogazione del Buono servizio. Pertanto alle strutture e servizi per la prima infanzia, fino ad eventuale ulteriori e diverse disposizioni, continuano ad essere assicurati gli interventi posti in essere dalla DGR n. 622 del 30 aprile 2020

A partire dal 4 maggio 2020, quindi, giusta [nota n. 2611 del 6.05.2020](#) della Regione Puglia sett. “Servizio Benessere Politiche Sociali e Pari Opportunità”, sono parallelamente riattivate le procedure per l’erogazione del Buono servizio per minori e per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, inclusi servizi domiciliari SAD-ADI

Pertanto, le unità di offerta interessate alla riattivazione del Buono servizio, che abbiano riavviato le attività in presenza a partire dal 4 maggio 2020 riprenderanno a fatturare e a rendicontare le prestazioni effettivamente erogate secondo regole e procedure definite dai rispettivi Avvisi Pubblici regolamentanti il “Buono Servizio per minori” (Avviso n.

1/2017 e n. 2/2017) ed il “Buono Servizio per Disabili e Anziani” (Avviso n. 1/2017).

Rimane ferma la previsione normativa nazionale di applicazione di tutte le norme di sicurezza, per cui la possibilità di riattivare l'erogazione del Buono servizio non prescinde dalla necessità di rispettare le particolari esigenze di contingentamento delle presenze e garantire un adeguato distanziamento fisico, nonché l'applicazione di tutte le misure di prevenzione sanitaria connesse alla pandemia da Covid-19.

Con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) sono state introdotte delle misure economiche specifiche per poter fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse della ripartenza, la c.d. “Fase 2”.

Degne di particolare nota e interesse sono le previsioni normative di cui agli artt. 104 e 105.

In particolare, l'art. 104 prevede un potenziamento del contributo finanziario del Fondo per le non autosufficienze (FNA) con 90 milioni di euro, di cui 20 milioni sono obbligatoriamente da destinare ai Progetti di Vita Indipendente, dunque espressamente rivolto all'assistenza, ai servizi e ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno ai care giver. Nello specifico, 20 milioni di euro, dei 90 previsti, sono

obbligatoriamente da destinare ai Progetti di Vita Indipendente.

Inoltre, la presente disposizione normativa ha previsto un aumento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il c.d. "Dopo di Noi" – Legge 112/2016). A tal proposito la Regione Puglia

Altra attenzione è stata rivolta agli Enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque denominate a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio- educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità che, a causa dell'emergenza pandemica di Sars-Cov-2, dovranno affrontare nuovi oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione per il personale lavoratore e gli utenti. In questa fase 2, il Decreto Rilancio crea un nuovo strumento economico temporaneo denominato Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone che presentano disabilità autorizzando un investimento finanziario di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di un Fondo che riconosce un'indennità agli Enti gestori, i cui criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità citata saranno compiutamente definiti entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Altra interessante novità normativa è stata introdotta con l'art. 105 del Decreto Rilancio, ovvero il finanziamento dei centri



estivi 2020 e, dunque, le misure di contrasto alla povertà educativa. In sintesi, è stato stabilito un incremento di 150 milioni di euro per il Fondo per le politiche della famiglia, con la previsione di destinare una quota di esso ai comuni, al fine di consentire interventi per il potenziamento sia dei centri estivi diurni dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, e sia dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2.4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa” *a cura di Luciana Albanese*

[indice ▲](#)

L'art. 54 del D.L. 18/2020 ha stabilito che a partire dal 17 marzo 2020 e per la durata di 9 mesi, viene estesa l'ammissione al beneficio del Fondo di solidarietà dei mutui per la “prima casa” ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore a un terzo, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività per l'emergenza coronavirus.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), all'art. 12 ha precisato che i lavoratori autonomi ammessi al beneficio dell'accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (c.d. “Fondo Gasparrini) ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si intendono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. In particolare, il DL n. 23/2020 ha previsto all'art. 12, comma 1, così come rettificato, che per lavoratori autonomi debbano intendersi i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto n. 18/2020, (come per esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti e più in generale a tutti i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - AGO).

La misura di solidarietà è rivolta ai proprietari di immobile adibito ad abitazione c.d. “prima casa” e, quindi, titolare di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa.

In particolare, come meglio specificato nella Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), per i professionisti e lavoratori autonomi è sufficiente che gli stessi dichiarino in autocertificazione in un trimestre successivo al 21.02.2020 (o nel minor lasso di tempo), un calo del proprio fatturato di più del 33 % del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La legge di conversione precisa altresì che tra i presupposti per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. Tale richiesta va fatta dal proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile.

In particolare, è importante che al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e residenza nell'immobile), sussistano nei confronti anche del solo mutuatario che ha subito l'evento.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, il mutuatario che subisce l'evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all'emergenza COVID-19

Il D.L. n. 23/2020 ha previsto che per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto (fino quindi al 9 gennaio 2021) l'accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, ovvero tutte le precedenti richieste di sospensione di mutuo, già precedentemente concesse per altre motivazioni ex lege previste, non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo di tempo massimo di 18 mesi a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare fase di ammortamento da almeno tre mesi.

La richiesta di sospensione di mutuo può avvenire in ipotesi di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi

consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito nonché in ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo, sempre in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

La certificazione di sospensione dal lavoro, ovvero la riduzione dell'orario di lavoro per le ragioni legate all'emergenza sanitaria, dovrà comunque essere accertata dal datore di lavoro. Rimane confermata l'ipotesi per cui per tutta la durata della sospensione il Fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate di pagamento non versate, mentre il restante 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.

In data 28 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto attuativo dell'art. 54 del D.L. "CuraItalia"](#) che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparri, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Inoltre il 30 marzo 2020 è stata pubblicata sul sito del

Ministero dell'Economica e delle Finanze la **nuova modulistica**, aggiornata e semplificata, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

2.5. Reddito di emergenza

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 37 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) all’art. 82 ha introdotto una ulteriore misura di sostegno straordinario in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, denominato “Reddito di emergenza”, del valore mensile compreso fra 400 e 800 euro erogabile per due mesi. Per accedervi il nucleo familiare deve possedere cumulativamente, al momento della domanda, i seguenti requisiti:

- residenza italiana con riferimento al componente richiedente il beneficio
- reddito familiare nel mese di aprile 2020, inferiore al Rem spettante
- patrimonio mobiliare sotto i 10milaeuro (fino ad un massimo di 20 mila euro, in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità)
- ISEE sotto i 15mila euro

La domanda deve essere presentata all’INPS entro giugno 2020.

3. Misure a tutela dei lavoratori

3.1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

a cura di Mariarosaria Franco

[indice ▲](#)

L'art. 26 del D.L. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) prevede, a tutela del lavoratore dipendente del settore privato, l'equiparazione del periodo di quarantena (in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria) alla malattia, senza che vi sia alcuna incidenza sul rapporto retributivo.

Nel dettaglio, il comma 1 configura due distinte forme di “quarantena” nella quale il lavoratore potrebbe – suo malgrado- ritrovarsi e, più precisamente:

1. lo stato di sorveglianza attiva, che si configura qualora il lavoratore abbia avuto contatti stretti con persone affette e/o positive al COVID-19 (art. 1, lett. H del D.L. 6/2020);
2. lo stato di permanenza domiciliare fiduciaria, relativa all'ipotesi in cui il lavoratore sia rientrato o abbia fatto ingresso in Italia da zone definite a rischio (es. Cina, Corea del Sud, Giappone) e gli sia dunque richiesto – a fini preventivi - di porsi in quarantena (art. 1, lett. I del D.L. 6/2020).

A tali ipotesi di “quarantena”, già previste dal decreto “Cura Italia”, in sede di conversione con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 si sono aggiunte:

3. lo stato di quarantena precauzionale, relativa ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano (secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. *d* D.L. 19/2020);
4. il conseguente divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per tutti coloro i quali sono sottoposti alla misura della quarantena in quanto positive al COVID-19 (*ex art. 1, comma 2, lett. e, D.L. 19/2020*).

In tutti i casi, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno usufruire del diritto di malattia retribuita e i giorni trascorsi in quarantena non saranno considerati ai fini del superamento del comporta, ossia di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Orbene, lo stato di quarantena in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria deve essere accertato da apposito provvedimento sanitario, redatto dalla ASL competente, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso lavoratore, del datore di lavoro o dal medico di base.

Per quanto concerne le modalità per usufruire di tale forma di tutela, il comma 3 del medesimo articolo chiarisce che sarà

cura del medico di base redigere apposito certificato di malattia, nel quale dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento della ASL che ha dato origine alla quarantena. In relazione ai certificati trasmessi prima del 17.3.2020 (data dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020), si precisa che essi sono considerati validi ed efficaci, anche qualora non riportino gli estremi del provvedimento (comma 4, art. 26).

Al contrario, laddove il lavoratore abbia contratto il COVID-19 e sia quindi accertata la sua positività, il certificato è redatto dal medico curante nelle modalità telematiche ordinarie, senza necessità di alcun provvedimento da parte della ASL competente (comma 6, art. 26).

Infine, si rileva che il comma 2 dell'articolo in commento individua una tutela peculiare nei confronti di due categorie di lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero:

1. lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. lavoratori in possesso di specifica certificazione emessa dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio per immunodepressione, patologie oncologiche o per le relative terapie salvavita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Per i soggetti in possesso di tali requisiti, fino al 30.4.2020 il periodo di assenza dal lavoro – per le ipotesi di quarantena previste dal 1 comma e conseguentemente prescritto dalla competente ASL - è invece equiparato al ricovero ospedaliero. In sede di conversione del decreto-legge (si veda l'art. 1, comma 1, Legge 24 aprile 2020 n. 27), si è peraltro precisato che il periodo di assenza dal servizio per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo in commento può essere prescritto anche dal medico di base che ha in carico il paziente *«sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali»*.

Si segnala altresì che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34 del 19.05.2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), *«le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"»* (si veda, a tal proposito, l'art. 74 del d.l. 34/2020): più precisamente, per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo in commento, si protrae di tre mesi la finestra temporale in virtù della quale l'eventuale periodo di assenza da lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

3.2. Disposizioni in materia di lavoro agile

a cura di Mariarosaria Franco

[indice ▲](#)

L'art. 39 del D.L. 18/2020 mira a tutelare e garantire la continuità lavorativa di talune peculiari categorie di lavoratori dipendenti, consentendo loro di svolgere la propria prestazione lavorativa da casa nella modalità di lavoro agile o “smart working” fino *«alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»*, secondo quanto precisato dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 in sede di conversione del decreto “Cura Italia”.

Per lavoro agile o “smart working” si intende la possibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa al di fuori degli uffici e/o locali dell'azienda, generalmente presso la propria abitazione, mediante l'eventuale utilizzo di supporti telematici e tecnologici, con flessibilità degli orari e delle modalità ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Ciò premesso, si rileva che i lavoratori dipendenti richiamati dall'articolo in commento sono:

- i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- i lavoratori dipendenti che abbiano una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'interno del proprio nucleo familiare.

L'unica condizione prevista attiene alla tipologia dell'attività prestata, ovvero la prestazione lavorativa deve essere compatibile con lo svolgimento in modalità agile.

Nell'accoglimento delle istanze relative allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, la priorità sarà concordata ai lavoratori che siano affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017 in materia di “lavoro agile”.

3.3. Indennità di sostegno al reddito

a cura di Roberto D'Addabbo

[indice ▲](#)

Il D.L. 18/2020 ha previsto agli artt. 27, 28, 29 e 30 il riconoscimento per il mese di marzo di una indennità pari ad € 600,00 in favore dei seguenti soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (art. 29);
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di

pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).

Le su elencate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

L'indennità inoltre non concorre alla formazione del reddito.

L'erogazione è effettuata dall'INPS previa domanda da presentarsi tramite il portale dell'Istituto anche con PIN semplificato.

Con [Circolare n.49 del 30 marzo 2020](#), l'INPS ha fornito, tra le altre cose, le istruzioni amministrative in ordine alla fruizione di tali indennità di sostegno al reddito.

Dal 1° aprile è stata aperta la possibilità di presentare la domanda; tuttavia, l'elevatissimo numero di accessi fin dalle prime ore della giornata hanno bloccato il portale dell'INPS.

A tal proposito l'Istituto ha rassicurato i cittadini interessati precisando che la data del 1° aprile non era un "click day" e che le domande possono essere inviate anche nei successivi giorni, collegandosi al sito www.inps.it e cliccando sul banner dedicato che compare sulla homepage (si avverte che al momento in cui è pubblicata la notizia il sito INPS risulta ancora bloccato ed inaccessibile, per cui si invita a riprovare in seguito, confidando che verranno quanto prima risolti i problemi tecnici).

Inoltre, proprio per evitare ulteriori future disfunzioni derivanti dall'intasamento del portale, l'INPS ha stabilito di scaglionare

le fasce orarie per la presentazione delle domande sul sito nei seguenti termini:

- dalle 8.00 alle 16.00 per patronati e consulenti;
- dalle 16.00 per i cittadini.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio”), all’art. 84, ha previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo anche per il mese di aprile 2020 l’erogazione dell’indennità di € 600,00 in favore dei soggetti di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.L. 18/2020; mentre per i lavoratori del settore agricolo di cui all’art. 30 del DL 18/2020, l’indennità per il mese di aprile è stata prevista nella misura di € 500,00. Inoltre, è stata riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di € 1.000,00 in favore di:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ed ancora, è stata riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari ad € 600,00 per ciascun mese ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.

d)incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Infine, l'art. 85 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto per i mesi di aprile e maggio un'indennità mensile pari ad € 500,00 per ciascun mese ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. Di particolare interesse è poi l'art. 15 del D.L. 34/2020 che, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Mentre al comma 3 è stato previsto che ai volontari lavoratori autonomi i quali, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità di cui ai su richiamati artt. 84 D.L. 34/2020 e 27, 28, 29 e 30 del D.L. 18/2020, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 39 del D.Lgs. 1/2018 che contemplano la corresponsione del rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione

del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.

Appendice

Disposizioni normative e governative

[indice ▲](#)

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020)
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020)
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020)
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020)

- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020).
- DPCM 1 aprile 2020 proroga misure urgenti di contenimento del contagio (pubblicato il 1° aprile 2020)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"(GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020)
- DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6" (pubblicato il 22 marzo 2020)
- Ordinanza del Ministro della Salute per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (pubblicato il 20 marzo 2020)

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato l'11 marzo 2020)
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020)
- Ordinanza del Capo D.P.C. n. 648/2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (pubblicato il 10 marzo 2020)
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (GU Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020)

- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020)
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020) - Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato abrogato dall'art. 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli artt. 3, comma 6 bis, e 4.